

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PER LA PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO

Approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 21 ottobre 1999.

Art. 1

E' costituito il Gruppo Comunale Volontari per la Protezione Civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi iscritti all'Anagrafe dei residenti o all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune di Campione d'Italia, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

L'Ente individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la qualifica.

Art. 3

Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo e nomina fra i componenti dello stesso un coordinatore che ha la responsabilità del Gruppo durante le sue attività.

Art. 4

Il Comune di Campione d'Italia mette a disposizione del Gruppo automezzi e materiali secondo quanto definito da apposito contratto di comodato.

Il contratto di comodato definisce le condizioni di utilizzo di quanto concesso, con particolare riferimento a:

- l'utilizzo dei mezzi e dei materiali per gli scopi di Protezione Civile cui è destinato, intendendo con questi sia attività di intervento che di esercitazione;
- la custodia e la conservazione dei mezzi e dei materiali in perfetta efficienza e con diligenza;
- il divieto di concedere a terzi il godimento dei mezzi e dei materiali, senza il preventivo consenso del Sindaco, né ad adibirlo ad altre attività se non quelle di Protezione Civile;
- l'obbligo di intervenire a supporto dell'Ente per esigenze di Protezione Civile ogni qualvolta il Sindaco, quale responsabile della Protezione Civile per il territorio di Campione d'Italia, lo ritenga necessario;
- la necessità di attivare e mantenere efficiente un dispositivo di pronto intervento attraverso reperibilità di un contingente minimo di tre persone in grado di utilizzare tutto quanto concesso in comodato;
- la necessità di comunicare i nominativi dei singoli volontari abilitati all'utilizzo di quei mezzi o attrezzature il cui utilizzo necessita di particolari attenzioni o responsabilità.

Il contratto di comodato definisce inoltre le autorizzazioni generiche all'utilizzo dei mezzi e dei materiali concessi in comodato, in virtù anche della collaborazione ormai instaurata con l'Ente Protezione Civile del Mendrisiotto ed autorizzata dal Prefetto di Como con lettera del 31 gennaio 1996 prot. 238/Gab, con particolare riferimento a:

- la possibilità di utilizzo per gli scopi di Protezione Civile, qualora gli interventi siano nell'ambito del territorio comunale;
- la possibilità di utilizzo per gli scopi di Protezione Civile, qualora gli interventi siano al di fuori dell'ambito comunale o del territorio di competenza dell'Ente Protezione Civile del Mendrisiotto, solo previa autorizzazione specifica del Sindaco;
- la possibilità di utilizzo per gli scopi di prevenzione, esercitazione ed addestramento di Protezione Civile, senza alcuna limitazione se nell'ambito del territorio comunale o di competenza dell'Ente Protezione Civile del Mendrisiotto o se dette attività siano coordinate dallo stesso Ente di Protezione Civile;
- la possibilità di utilizzo per gli scopi di prevenzione, esercitazione ed addestramento di Protezione Civile, solo previa autorizzazione del Sindaco se al di fuori del territorio di cui al precedente;

Art. 5

I volontari sono addestrati a cura della Prefettura, tramite tecnici del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

In particolare, considerato il particolare contesto geo-politico di Campione d'Italia, con riferimento alla lettera del Prefetto di Como del 31 gennaio 1996 prot. 238/Gab, si prevede l'addestramento dei volontari anche attraverso l'Ente di Protezione Civile del Mendrisiotto.

Art. 6

All'interno del Gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Art. 7

Il Gruppo in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Art. 8

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'Art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Art. 9

Ai Volontari saranno garantiti, ai sensi dell'Art. 11 del D.L. 159/84 convertito in legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, i seguenti benefici:

a) mantenimento del posto di lavoro:

al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;

b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale:

al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;

c) copertura assicurativa

i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile;

d) rimborso delle spese sostenute:

al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

I benefici di cui al presente articolo saranno garantiti anche nell'ambito di operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza attuate in collaborazione con l'Ente Protezione Civile del Mendrisiotto, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla Prefettura competente.

Art. 10

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art 11

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del gruppo ed, ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale sospensione.